

Circolare n°19 del 22.11.2019

E-fattura, sanzioni piene su ritardi e omissioni

Per agevolare la fase di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 10 del DI 119/2018 aveva introdotto, in via transitoria, un trattamento di favore disponendo la non applicabilità di sanzioni se la fattura elettronica fosse stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva relativa all'operazione documentata.

Lo Studio avverte la rispettabile clientela che a partire dal 1° ottobre 2019 è terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcuna sanzione.

Per le **fatture differite**, invece, la trasmissione potrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: la data da indicare sul tracciato xml potrà in questo caso coincidere, come chiarito dalla risposta 389/E del 24 settembre 2019, con l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Trattamento sanzionatorio

Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997 **nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio oppure di indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione.**

In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.



STUDIOFOLICALDI

DOTTORE COMMERCIALISTA | REVISORE CONTABILE
CONSULENZA TRIBUTARIA | SOCIETARIA | AZIENDALE

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e contatterà nei prossimi giorni le società interessate a questo importante innovazione per la necessaria assistenza.

Cordiali saluti

Dott Marco Folicaldi

